



GARANZIA CONVENZIONALE BEST4 BMW

Il concessionario BMW, come identificato di volta in volta nel contratto di vendita dell'Autovettura, di seguito definita nel punto 1.3, (di seguito, il "Venditore") offre, per conto della società BMW Italia S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea 1, a San Donato Milanese (MI), Italia (di seguito, "BMW Italia"), apposita Garanzia Convenzionale, definita nel punto 1.1 che segue, alle seguenti

CONDIZIONI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

- 1.1. Il Venditore, per conto di BMW Italia, offre una garanzia convenzionale in linea con le condizioni di cui al presente documento (di seguito, la "Garanzia Convenzionale") al cliente, sia nel caso in cui quest'ultimo sia un consumatore (quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, sub a) del codice del consumo – D. Lgs. 206/2005 - la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, di seguito il "Consumatore") sia un non-Consumatore (di seguito, il Consumatore e il non-Consumatore sono indicati collettivamente come il "Cliente") che acquista un'Autovettura.
- 1.2. L'esercizio della Garanzia Convenzionale non pregiudica la garanzia legale di cui al codice del consumo prevista per i Consumatori.
- 1.3. Salvo quanto previsto ai punti 1.4 e 1.5 e previo esito positivo della verifica di cui al punto 1.7 che segue, la Garanzia Convenzionale si applica alle Componenti, come di seguito definite nel punto 2.1, delle autovetture nuove a marchio BMW distribuite da BMW Italia tramite i propri concessionari ed immatricolate in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano (di seguito, l'"Autovettura"). Il Venditore si obbliga a fornire gratuitamente le prestazioni della Garanzia Convenzionale, indicate al punto 2 che segue, nei due anni successivi allo scadere della garanzia legale (che, nel caso dei Consumatori, è pari a due anni dalla consegna dell'Autovettura ai sensi di quanto previsto nel codice del consumo), salvo quanto previsto ai punti 1.4 e 1.5 che seguono.
- 1.4. Gli effetti e la validità della presente Garanzia Convenzionale non si applicano qualora l'Autovettura abbia percorso più di 100.000 km.
- 1.5. Per le Autovetture con alimentazione a gasolio, la Garanzia Convenzionale relativa al motore si applica solo con riferimento alle Autovetture che abbiano percorso meno di 150.000 km, con esclusione del turbocompressore, garantito quest'ultimo dalla Garanzia Convenzionale qualora la relativa Autovettura abbia percorso meno di 100.000 km.
- 1.6. In caso di un difetto di conformità di un'Autovettura o delle Componenti, il Consumatore avrà il diritto di esperire, a titolo gratuito, i rimedi per i difetti di conformità previsti dalla normativa applicabile. L'esercizio della Garanzia Convenzionale non pregiudica l'esercizio dei suddetti rimedi da parte del Consumatore.
- 1.7. Al fine di usufruire delle prestazioni di cui alla Garanzia Convenzionale e salvo quanto previsto nel presente documento, il Cliente dovrà portare l'Autovettura presso un Concessionario o Officina Autorizzata BMW, come definiti nel punto 2.2. Quest'ultimo verificherà, nei sistemi operativi BMW, se l'Autovettura ha i requisiti per fare valere la Garanzia Convenzionale di cui al presente documento.

2. PRESTAZIONI ESEGUITE CON LA GARANZIA CONVENZIONALE

- 2.1. In virtù della Garanzia Convenzionale, il Venditore effettuerà gratuitamente in favore del Cliente gli interventi che dovessero essere richiesti per difetti dell'Autovettura relativi alla scatola sterzo e alle seguenti parti lubrificate con olio del *powertrain* endotermico: il motore (salvo quanto previsto al punto 1.5 che precede), il turbocompressore (salvo quanto previsto al punto 1.5 che precede), il cambio, il differenziale, il ripartitore di coppia e lo sterzo (di seguito, le "Componenti"), accollandosi pertanto il Venditore i conseguenti costi di manodopera e dei ricambi necessari per eseguire detti interventi, salvo quanto previsto ai punti 1.4 e 1.5 che precedono. Il Cliente prende atto e accetta che l'elenco delle Componenti di cui al presente punto 2.1 è tassativo e che in nessun caso la Garanzia Convenzionale verrà riconosciuta con riferimento a parti dell'Autovettura diverse dalle Componenti, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle componenti dedicate alla trazione elettrica.
- 2.2. Le prestazioni riconosciute dalla Garanzia Convenzionale saranno effettuate solamente da e presso i concessionari o le officine autorizzate BMW indicate nel sito <https://www.bmw.it/it/fastlane/dealer-locator.html> (di seguito, i "Concessionari o Officine Autorizzate BMW"); salvo quanto previsto al punto 3.2 che segue, questi ultimi procederanno, a loro discrezione, alla riparazione o alla sostituzione delle Componenti dell'Autovettura coperte dalla Garanzia Convenzionale.

3. LIMITI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

- 3.1. Fermo restando quanto previsto nel presente documento, la presente Garanzia Convenzionale non opera quando:
 - a) non sono state rispettate dal Cliente le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza dell'Autovettura contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;
 - b) sull'Autovettura sono stati montati - dal Cliente o da terzi che non sono Concessionari o Officine Autorizzate BMW o che non sono stati autorizzati da BMW AG (di seguito, i "Terzi") - pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai ricambi originali BMW o sono stati utilizzati lubrificanti con specifiche non conformi alle prescrizioni tecniche di BMW AG;
 - c) sull'Autovettura sono state apportate, dal Cliente o da Terzi, modifiche non approvate da BMW AG o l'Autovettura è stata in qualunque modo manomessa dal Cliente o da Terzi e/o è stata elaborata da parte di questi al fine di alterarne le prestazioni o l'Autovettura ha subito manomissioni all'odometro;
 - d) si tratta di un'Autovettura a marchio BMW di tipo "full electric".
- 3.2. Qualora si siano resi necessari interventi presso un Concessionario o Officina Autorizzata BMW all'estero, il Cliente avrà diritto ad ottenere il rimborso di quanto sostenuto dietro presentazione della fattura comprovante gli interventi eseguiti; in tali casi il rimborso verrà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato per iscritto dal Cliente previa valutazione tecnica eseguita da BMW Italia secondo i parametri indicati al punto 1.7 che precede, sempre che sussistano le condizioni di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale qui riportate.
- 3.3. In ogni caso, le Componenti montate a seguito di un intervento nell'ambito della Garanzia Convenzionale sono coperte dalla Garanzia Convenzionale sino allo scadere della durata della stessa di cui al punto 1.3 che precede; le suddette Componenti rimangono di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata BMW che ha effettuato il predetto intervento.

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2023